

Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

| | |
|---|---|
| Unità Organizzativa Responsabile dell'istruttoria | Settore amministrativo |
| Recapiti dei responsabili dei procedimenti | Valeria Paterlini - 030/249735 Maria Teresa Pelliccia – 030/249736 Danila Damiani – 030/249735 Silvia Ragnoli – 030/249727 |
| Modalità con cui gli interessati possono ottenere le informazioni | Gli interessati possono ottenere le informazioni utili relative ai procedimenti in corso con una delle seguenti modalità: - n° fax generale 030/2590535 - casella anagrafe@comune.rezzato.bs.it (per i procedimenti riguardanti l'ufficio anagrafe e stato civile) oppure elettorale@comune.rezzato.bs.it (per i procedimenti riguardanti l'ufficio elettorale) - telefonando nei seguenti orari: lunedì e venerdì : 10.00 – 13.30 mercoledì: 08.30 - 11.30 martedì e giovedì: 10.00-12.30 e 16.30-18.00 sabato: 08.30 – 12.15 |
| Modulistica e fac-simili per i procedimenti ad istanza di parte | <i>Nella sezione uffici e servizi del sito Comunale sono pubblicati e aggiornati tutti i moduli e fac-simili necessari al cittadino. Per accedere alla sezione uffici e servizi cliccare qui</i> |
| Modalità per effettuare pagamenti | Tramite Versamento Conto di Tesoreria Comunale IBAN: IT06B0569655090000002008X86 Per Amministrazione ed Enti tramite Versamento sul Conto di Tesoreria Unica IBAN: IT68A0100003245131300069930; |
| Soggetto a cui è attribuito in caso di inerzia il potere sostitutivo e modalità di attivazione | Dott. Giuseppe Iapicca Segretario Generale tel. 030/249711 protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it art.2 comma 9 bis Legge n° 241/1990 |
| Indicazioni strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale | <i>Contro il provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti al TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del provvedimento.</i> |

| SERVIZIO | DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E (SE DIVERSO) UFFICIO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE | PROCEDIMENTO A ISTANZA DI PARTE (SI'/NO) | TERMINE FISSATO PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO | TEMPI MEDI | PROVVEDIMENT O FINALE SOSTITUIBILE DA UNA DICHIARAZIONE DELL'INTERESSA TO O PROCEDIMENTO CHE PUO' CONCLUDERSI CON IL SILENZIO ASSENSO (SI'/NO) |
|--------------------------|--|---|--|--|--|---|
| 1) Elettorale | Tenuta delle liste elettorali sezionali, generali ed aggiunte. T.U. n.223/67 e leggi collegate | Valeria Paterlini Maria Teresa Pelliccia | NO | Termini ordinari stabiliti dalla legge | Termini ordinari stabiliti dalla legge | NO |
| 2) Elettorale | Rilascio certificati attestanti il diritto elettorale T.U. n.223/67 e leggi collegate | Valeria Paterlini Maria Teresa Pelliccia Danila Damiani Silvia Ragnoli | SI | 24 h (per candidature) 48 ore (per raccolta firme referendum) | 24 h (per candidature) 48 ore (per raccolta firme referendum) | SI (certificato sostituibile con autocertificazione art.46 DPR 445/2000) |
| 3) Elettorale | Inclusione negli Albi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e d'Assise d'Appello. A cadenza biennale il Comune è tenuto alla compilazione d'ufficio degli elenchi dei cittadini idonei ad essere iscritti agli Albi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello, alla cui formazione definitiva provvedono i Presidenti dei Tribunali delle rispettive Corti. Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda va presentata entro il 31 luglio. L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale, che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare alla Pretura. L. n. 287/51;L. n. 405/52;L. n. 1441/56 | Valeria Paterlini Maria Teresa Pelliccia | NO | Termini ordinari stabiliti dalla legge | Termini ordinari stabiliti dalla legge | NO |
| 4) Elettorale | Revisione dell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di Seggio Elettorale. L'Albo dei Presidenti di seggio elettorale è tenuto dalla Corte d'Appello di Brescia ed è aggiornato annualmente tramite istruttoria predisposta dal Comune. Nel mese di settembre il Comune affigge manifesto del Sindaco con le modalità per l'iscrizione. La domanda va presentata in Comune entro il 31 ottobre. | Valeria Paterlini Maria Teresa Pelliccia | NO | Termini ordinari stabiliti dalla legge | Termini ordinari stabiliti dalla legge | NO |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---|----|---|---|---|
| | L. 21/3/90 n. 53 art. 1 – art. 7 | | | | | |
| 5) Elettorale | <p>Revisione dell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Scrutatore</p> <p>A norma di legge il Comune è tenuto annualmente alla compilazione e all'aggiornamento dell'albo degli scrutatori. Nel mese di ottobre di ogni anno vengono rese note, attraverso l'affissione di manifesti, le modalità per l'iscrizione all'Albo degli scrutatori. Possono iscriversi all'albo degli scrutatori di seggio tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Rezzato, essere in possesso di diploma della scuola dell'obbligo.</p> <p>La domanda d'iscrizione va presentata al Comune entro il 30 NOVEMBRE.</p> <p>L.n. 120/99 art. 9</p> | <p>Valeria Paterlini Maria Teresa Pelliccia</p> | NO | Termini ordinari stabiliti dalla legge | Termini ordinari stabiliti dalla legge | NO |
| 6) Elettorale | <p>Rilascio Tessera Elettorale.</p> <p>La tessera elettorale è il documento personale che permette l'esercizio del diritto di voto a colui che è iscritto nelle liste elettorali. Attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del Comune e deve essere esibito presso la sezione elettorale di votazione insieme ad un valido documento d'identità.</p> <p>DPR n.223/67</p> | <p>Valeria Paterlini Maria Teresa Pelliccia Danila Damiani Silvia Ragnoli</p> | NO | Segue le revisioni elettorali | Segue le revisioni elettorali | NO |
| 7) Elettorale | <p>Rilascio duplicato tessera elettorale.</p> <p>In caso di smarrimento o deterioramento della tessera elettorale, l'ufficio elettorale rilascia su richiesta il duplicato della stessa.</p> <p>DPR n.223/67</p> | <p>Valeria Paterlini Maria Teresa Pelliccia Danila Damiani Silvia Ragnoli</p> | SI | immediato per esercizio del diritto di voto | immediato per esercizio del diritto di voto | NO |
| 8) Leva | <p>Tenuta delle liste di leva, dei ruoli matricolari e rilascio di attestazioni.</p> <p>La chiamata alle armi obbligatoria è stata sospesa ai sensi del D.M. 20.9.2004; il Comune provvede annualmente alla formazione della Lista di Leva, per anno di nascita, dei i cittadini italiani di sesso maschile. La lista di leva così compilata viene successivamente recapitata al Distretto Militare di Brescia (ora Centro Documentale). L'Ufficio Leva aggiorna periodicamente anche i ruoli matricolari (elenchi in cui sono comprese le persone soggette all'obbligo del servizio militare) tramite le informazioni di base desunte dai congedi che pervengono dai competenti Distretti militari. Nei ruoli matricolari vengono inserite anche le informazioni relative a chi ha svolto il servizio sostitutivo di leva.</p> <p>DPR n.237/64; D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66</p> | <p>Valeria Paterlini Maria Teresa Pelliccia</p> | NO | Termini ordinari stabiliti dalla legge | Termini ordinari stabiliti dalla legge | SI (certificato sostituibile con autocertificazione art.46 DPR 445/2000) |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|---|----|---|---|--|
| 9) Anagrafe | <p>Movimento migratorio popolazione residente/stranieri.</p> <p>La legge anagrafica prevede l'obbligo della persona di richiedere all'anagrafe l'iscrizione nel Comune di dimora abituale per trasferimento di residenza da altro Comune italiano o dall'estero, o di comunicare il cambio di residenza all'interno del Comune.</p> <p>L. 1228/54, DPR n.223/89, Legge n.35/2012.</p> | <p>Valeria Paterlini Maria Teresa Pelliccia Danila Damiani Silvia Ragnoli</p> | SI | <p>Entro 2 gg. Lavorativi (per iscrizioni)</p> <p>Entro 5 gg lavorativi (per cancellazioni)</p> | <p>Entro 2 gg. Lavorativi (per iscrizioni)</p> <p>Entro 5 gg lavorativi (per cancellazioni)</p> | <p>SI (certificato di residenza sostituibile con autocertificazione art.46 DPR 445/2000)</p> |
| 10) Anagrafe | <p>Rilascio attestazione regolarità soggiorno cittadini comunitari .</p> <p>Dall'11 aprile 2007, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n.30/ 2007, il cittadino dell'Unione Europea che intende soggiornare per un periodo superiore a tre mesi, deve iscriversi all'anagrafe della popolazione residente per ottenere una attestazione che documenti la regolarità del soggiorno. Tale attestazione ha sostituito il permesso o carta di soggiorno per cittadini comunitari rilasciati fino ad allora dalle Questure.</p> <p>D.Lgs.n. 30/2007; Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n. 19/2007.</p> | <p>Valeria Paterlini Maria Teresa Pelliccia Danila Damiani Silvia Ragnoli</p> | SI | 30 gg | 30 gg | NO |
| 11) Anagrafe | <p>Movimento migratorio popolazione – AIRE</p> <p>I Comuni, oltre che l'Anagrafe della popolazione residente, conservano ed aggiornano l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE). Si tratta di uno strumento molto importante ai fini della conoscenza della realtà dell'emigrazione e che consente di corrispondere ai diritti ed ai bisogni dei cittadini residenti fuori dal territorio nazionale.</p> <p>D.P.R.223/89 art.5; D.L.9/02/2012 N.5</p> | <p>Valeria Paterlini Maria Teresa Pelliccia Danila Damiani Silvia Ragnoli</p> | SI | <p>Entro 2 gg. Lavorativi (per iscrizioni)</p> <p>Entro 5 gg lavorativi (per cancellazioni)</p> | <p>Entro 2 gg. Lavorativi (per iscrizioni)</p> <p>Entro 5 gg lavorativi (per cancellazioni)</p> | <p>SI (certificato di residenza sostituibile con autocertificazione art.46 DPR 445/2000)</p> |
| 12) Anagrafe | <p>Rilascio certificati anagrafici</p> <p>L.n.1228/54; DPR 223/89; L.183/2011</p> | <p>Valeria Paterlini Maria Teresa Pelliccia Danila Damiani Silvia Ragnoli</p> | SI | 1 giorno | immediato | <p>SI (certificati sostituibili con autocertificazione art.46 DPR 445/2000)</p> |
| 13) Anagrafe | <p>Statistiche movimenti popolazione residente italiana e straniera</p> <p>L.n.1228/54; DPR 223/89; circolari ISTAT</p> | <p>Valeria Paterlini Maria Teresa Pelliccia Danila Damiani</p> | NO | Scadenze mensili ed annuali | Scadenze mensili ed annuali | NO |
| 14) Anagrafe | <p>Toponomastica: intitolazione e cambiamento denominazione a</p> | <p>Danila Damiani</p> | NO | 180 gg | 180 gg | NO |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|---|----|-----------|-----------|----|
| | vie, piazze, parchi comunali L.n.1188/27; L.n.1228/54; DPR 223/89 | Maria Teresa Pelliccia | | | | |
| 15) Anagrafe | Richiesta del numero civico Quando viene costruito un nuovo edificio o ristrutturato uno esistente, prima che il fabbricato possa essere occupato, i proprietari, i costruttori o i progettisti, dopo la realizzazione degli accessi della nuova costruzione o dell'edificio oggetto di ristrutturazione, devono presentare al Comune la richiesta di assegnazione del numero civico, sia che si tratti di un fabbricato ad uso abitazione, sia che si tratti di fabbricato destinato ad altro uso. Il servizio TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA, attraverso il collegamento al portale PROMETEO, direttamente dal sito internet del Comune di Rezzato, consente agli utenti di richiedere on-line l'assegnazione di nuovi numeri civici. Accolta la richiesta, l'incaricato dell'istruttoria esegue un sopralluogo di verifica presso la costruzione e successivamente provvede all'assegnazione ufficiale dei numeri. Il Servizio provvede successivamente ad aggiornare lo stradario. I richiedenti devono provvedere successivamente all'apposizione delle targhette con i numeri assegnati a proprie spese. Circolari ISTAT | Valeria Paterlini Maria Teresa Pelliccia Danila Damiani | SI | 5 gg | 5 gg. | NO |
| 16) Anagrafe | Ricezione Comunicazione Ospitalità stranieri Chiunque a qualsiasi titolo dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. D.Lgs.286/98 art.7 | Valeria Paterlini Maria Teresa Pelliccia Danila Damiani Silvia Ragnoli | SI | Immediata | Immediata | NO |
| 17) Anagrafe | Ricezione Denuncia infortunio sul lavoro DPR n.1124/65 | Valeria Paterlini Maria Teresa Pelliccia Danila Damiani Silvia Ragnoli | SI | Immediata | Immediata | NO |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|---|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 18) Anagrafe | <p>Rilascio Carta di identità</p> <p>La carta d'identità è il documento, rilasciato dallo Stato italiano tramite i Comuni, che attesta l'identità della persona. Equivale al passaporto ai fini dell'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali (per i soli cittadini italiani). Il Comune di Rezzato rilascia esclusivamente la carta di identità cartacea. Il requisito per il rilascio è essere cittadini residenti nel Comune.</p> <p>R.D.n.773/31; R.D.n.635/40; D.P.R.n. 1656/65; D.P.R. n. 649/74; D.L. n. 112/08; D.L.n. 70/2011; D.L. n. 1/2012 ; D.L. 5/2012</p> | <p>Valeria Paterlini Maria Teresa Pelliccia Danila Damiani Silvia Ragnoli</p> | <p>SI</p> | <p>10 giorni</p> | <p>5 giorni</p> | <p>NO</p> |
| 19) Anagrafe | <p>Passaporto</p> <p>Il passaporto è il documento che consente l'espatrio in tutti i paesi riconosciuti dal governo italiano ed è rilasciato dalla Questura competente. Da maggio 2011 il passaporto diventa "biometrico", cioè munito, oltre che di un microprocessore, anche di impronte digitali. Il cittadino, previo appuntamento richiesto via web tramite registrazione al sito della Polizia di Stato: (www.passaportononline.poliziadistato.it), si presenterà direttamente allo sportello della Questura, consegnando la domanda e la documentazione richiesta.</p> <p>D.Lgs.135/2009</p> | <p>Valeria Paterlini Maria Teresa Pelliccia Danila Damiani Silvia Ragnoli</p> | <p>SI</p> | <p>Informativa: Immediata</p> | <p>Informativa: Immediata</p> | <p>NO</p> |
| 20) Anagrafe | <p>Autenticazione di copie di atti</p> <p>L'autenticazione delle copie di atti consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato. Le copie autentiche possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.</p> <p>D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 art.18; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo".</p> | <p>Valeria Paterlini Maria Teresa Pelliccia Danila Damiani Silvia Ragnoli</p> | <p>SI</p> | <p>3 giorni</p> | <p>Immediata</p> | <p>SI</p> <p>L'autenticazione può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.19 e 19 bis DPR 445/2000)</p> |
| 21) Anagrafe | <p>Autenticazione di fotografie</p> <p>La legalizzazione di fotografia è l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato; le</p> | <p>Valeria Paterlini Maria Teresa Pelliccia Danila Damiani Silvia Ragnoli</p> | <p>SI</p> | <p>3 giorni</p> | <p>Immediata</p> | <p>NO</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|----|--|--|----|
| | <p>amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono infatti tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Il richiedente si deve presentare personalmente munito di una fotografia formato tessera e di un valido documento di identità. In caso di minore di età è sempre indispensabile la presenza fisica del minore al momento dell'attività autenticatoria.</p> <p>D.P.R.445/2000 art.34</p> | | | | | |
| 22) Anagrafe | <p>Autenticazione di sottoscrizioni.</p> <p>L'autenticazione di sottoscrizione consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale incaricato, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione. Si ricorda peraltro che, come norma generale, tutte le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere presentate personalmente senza alcuna necessità di autenticare la sottoscrizione, oppure possono essere inviate anche per fax e via telematica, allegando copia di un documento di identità del dichiarante.</p> <p>D.P.R. n. 445/2000 art.21; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642</p> | <p>Valeria Paterlini Maria Teresa Pelliccia Danila Damiani Silvia Ragnoli</p> | SI | immediata | Immediata | NO |
| 23) Anagrafe | <p>Autentica firme passaggi di proprietà</p> <p>L'autenticazione di firma per la compravendita di proprietà di un bene mobile registrato (nella maggior parte dei casi si tratta di un autoveicolo) può essere effettuato, oltre che al PRA, agli Sportelli Telematici dell'Automobilista (ACI e Agenzie di Pratiche Auto) e dai notai, anche presso gli uffici demografici del Comune di Rezzato.</p> <p>Legge n. 248/2006</p> | <p>Valeria Paterlini Maria Teresa Pelliccia Danila Damiani Silvia Ragnoli</p> | SI | immediata | Immediata | NO |
| 24) Stato Civile | <p>Formazione atti di stato civile: atto di morte</p> <p>La denuncia di morte deve essere effettuata entro 24 ore dal decesso. I decessi vengono iscritti/trascritti sui registri di stato civile, i cui fogli sono vidimati singolarmente dal Prefetto (o suo delegato), e che devono essere tenuti e conservati a norma di legge.</p> <p>Regolamento Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 art. 1 e ss. – D.P.R. n. 396/2000 art.73</p> | <p>Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia</p> | SI | <p>Iscrizione: immediata</p> <p>Trascrizione: 5 giorni dalla trasmissione dell'atto di morte</p> | <p>Iscrizione: immediata</p> <p>Trascrizione: 5 giorni dalla trasmissione dell'atto di morte</p> | NO |

| | | | | | | |
|---|--|--|-----------|--|---|-----------|
| <p>25) Stato civile</p> | <p>Autorizzazioni al seppellimento e al trasferimento di salme e resti mortali</p> <p>L'autorizzazione al seppellimento viene rilasciata decorso il termine minimo di 24 ore dal decesso. Viene rilasciato il passaporto mortuario nel caso la salma debba essere trasferita all'estero per la sepoltura.</p> <p>Regolamento Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 art. 6 – art. 16 – art.24 - art 26 - R.D. 1265/1934 art. 339 – Legge Regionale n. 130/2001 art. 11- Lege Regionale n. 4/2019 art. 72</p> | <p>Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia</p> | <p>SI</p> | <p>2 gg (salva diversa disposizione della Procura della Repubblica)</p> | <p>immediata (salva diversa disposizione della Procura della Repubblica)</p> | <p>NO</p> |
| <p>26) Stato civile</p> | <p>Autorizzazione per cremazione salme e resti mortali</p> <p>L'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco, sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza a mezzo di processo verbale previa identificazione dei dichiaranti tramite idoneo documento d'identità, in corso di validità. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.</p> <p>Circolare Ministero della Sanità 24.06.1993; Legge Regionale n.130/2001 art. 12; Legge Regionale n. 4/2019 art.73</p> | <p>Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia</p> | <p>SI</p> | <p>2 gg (salva diversa disposizione della Procura della Repubblica)</p> | <p>Immediata (salva diversa disposizione della Procura della Repubblica)</p> | <p>NO</p> |
| <p>27)</p> | <p>Autorizzazione all'affidamento ceneri</p> <p>L'affidamento delle ceneri a un familiare del defunto dell'urna cineraria da custodire presso la propria abitazione (luogo di residenza legale) può avvenire quando vi sia stata espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo. Nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, servirà la maggioranza assoluta di essi. Per ottenere l'affidamento delle ceneri, da richiedere su apposito modulo regionale, occorre l'autorizzazione del Comune in cui è avvenuto il decesso oppure, in caso di ceneri già tumulate, del Comune in cui è tumulato il defunto.</p> | <p>Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia</p> | <p>SI</p> | <p>2 gg (salva diversa disposizione della Procura della Repubblica)</p> | <p>Immediata (salva diversa disposizione della Procura della Repubblica)</p> | <p>NO</p> |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----------|--|--|-----------|
| | <p>Qualora le ceneri siano affidate ad un familiare e l'affidatario volesse rinunciare all'affido, lo stesso potrà gestire le relative pratiche presso gli uffici comunali per definire la nuova destinazione delle ceneri.</p> <p>Legge Regionale n.130/2001 art. 14 - Art.73 Legge Regionale 33/2009 e s.m.i. - Art. 14 comma 6 - Regolamento regionale n. 6/04 e s.m.i. – Legge Regionale n. 4/2019 art. 73</p> | | | | | |
| 28) | <p>Autorizzazione alla dispersione ceneri</p> <p>Le ceneri possono essere disperse in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri oppure in natura (per esempio in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti) o in aree private all'aperto, con il consenso del proprietario. E' vietata nei centri abitati. La dispersione è consentita nel rispetto della volontà del defunto, che può essere manifestata nei seguenti modi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. manifestazione in vita della volontà dichiarata in una disposizione testamentaria (cioè volontà espressa, in vita, dal defunto, in uno scritto da depositare e pubblicare a cura di un notaio c.d. "testamento olografo", oppure in un testamento pubblico oppure in un testamento segreto) 2. iscrizione in vita ad Associazione legalmente riconosciuta, avente tra i propri scopi quello della cremazione del corpo dei propri associati 3. in assenza dei punti 1) e 2) la volontà del defunto può essere espressa dal coniuge (o dal soggetto con legame comprovato dall'iscrizione nel registro delle unioni civili). In mancanza di queste figure, dal parente più prossimo entro il 6° grado e, in caso di esistenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta dei parenti di pari grado. Tale manifestazione è resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile, che redige e sottoscrive il relativo processo verbale, previa identificazione dei dichiaranti tramite idoneo documento d'identità, in corso di validità. Il processo verbale può essere reso nel Comune di residenza in vita o di decesso del defunto o nel Comune di residenza del dichiarante. <p>L'incaricato della dispersione può essere stato individuato dal defunto stesso oppure può trattarsi del coniuge (o del soggetto con legame comprovato dall'iscrizione nel registro delle unioni civili), di un altro familiare, dell'eventuale esecutore testamentario, del rappresentante legale dell'Associazione di Cremazione alla quale il defunto era eventualmente iscritto.</p> <p>La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune in cui è avvenuto il decesso oppure, in caso di ceneri già tumulate, dal Comune in cui è tumulato il defunto.</p> <p>Art.8 della Legge Regionale 22/03 e art. 13, comma 2</p> | <p>Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia</p> | <p>SI</p> | <p>2 gg</p> <p>(salva diversa disposizione della Procura della Repubblica)</p> <p>30 gg (in caso di richiesta di dispersione in altra regione)</p> | <p>2 gg</p> <p>(salva diversa disposizione della Procura della Repubblica)</p> <p>30 gg (in caso di richiesta di dispersione in altra regione)</p> | <p>NO</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|----|-----------|-----------|----|
| | Regolamento regionale n. 6/04 - Legge Regionale n. 4/2019 art 73 | | | | | |
| 29) Stato Civile | <p>Formazione atti di stato civile – denuncia di nascita</p> <p>La denuncia di nascita può essere effettuata da un genitore, da un procuratore (munito di procura speciale), dal medico, dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto. La dichiarazione può essere effettuata:</p> <p>1) entro dieci giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove e' avvenuta la nascita</p> <p>2) entro dieci giorni presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori</p> <p>3) entro tre giorni presso il presidio ospedaliero ove è avvenuta la nascita; in seguito l'atto verrà trasmesso al Comune di residenza dei genitori.</p> <p>Per la denuncia in Comune, i genitori devono essere muniti di attestazione di nascita rilasciata dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale da parte di chi ha assistito al parto e di un documento d'identità in corso di validità. Nel caso in cui i genitori non siano legati da vincolo matrimoniale e intendano riconoscere il figlio, al momento della denuncia di nascita devono essere entrambi presenti.</p> <p>L'Ufficiale di Stato Civile tiene ed aggiorna i registri di nascita, annotando ogni variazione che interviene successivamente (matrimonio, riconoscimento, disconoscimento, cambio cognome e nome, rettifiche varie, adozione, tutela, cittadinanza, divorzio e morte). Da tali registri sono ricavabili i certificati, gli estratti (richiesti da amministrazioni pubbliche) e le copie integrali.</p> <p>D.P.R. 396/2000 art 30 e ss.</p> | Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia | SI | 2 gg | Immediata | NO |
| 30) Stato civile | <p>Riconoscimento filiazione naturale dopo la nascita</p> <p>Successivamente alla denuncia di nascita, se il riconoscimento avviene da parte di un solo genitore, fino al raggiungimento dei 14 anni, l'altro genitore potrà effettuarlo solo con l'assenso del primo genitore (quello che l'aveva riconosciuto in precedenza). Il consenso non può essere rifiutato se il riconoscimento risponde all'interesse del figlio. In caso di diniego del consenso, il genitore che intende riconoscere ricorre al giudice competente. Se il figlio che si vuole riconoscere ha più di 14 anni, è necessario acquisire il consenso al riconoscimento dello stesso.</p> | Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia | SI | 30 giorni | 30 giorni | NO |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|----|-------|-----------|----|
| | D.P.R. 396/2000 art. 28 – 44 - 45 | | | | | |
| 31) | <p>Riconoscimento di nascituro</p> <p>Il riconoscimento di un figlio nascituro può essere effettuato, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, dalla sola madre, contestualmente da entrambi i genitori o dal padre dopo il riconoscimento da parte della madre e previo consenso della stessa. I richiedenti, cittadini italiani, dovranno presentare il certificato medico in originale redatto dal medico di base o dal ginecologo, dove risulteranno i dati anagrafici della partoriente e le settimane di gravidanza. Il certificato dovrà essere datato, timbrato e firmato dal medico. Servirà invece una Dichiarazione consolare contenente il nulla osta per il riconoscimento per i richiedenti, cittadini stranieri.</p> <p>DPR 396/2000 Art.44</p> | Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia | SI | 2 gg | Immediata | NO |
| 32) Stato civile | <p>Trascrizione sentenza di adozione (nazionali ed internazionali) e atti conseguenti</p> <p>L'Ufficiale dello Stato Civile è competente a trascrivere la sentenza di adozione, che può riguardare un minore con cittadinanza italiana o straniera, oppure un maggiorenne. In base al tipo di adozione, questa può avere effetti legittimanti o non legittimanti sullo status dell'adottato.</p> <p>D.P.R. 396/2000 art. 49 – Codice Civile art. 298- L. 184/83 art. 44 – L. 149/2001</p> | Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia | NO | 30 gg | 30gg | NO |
| 33) Stato Civile | <p>Pubblicazioni di matrimonio civile e religioso</p> <p>La pubblicazione di matrimonio viene richiesta dai nubendi presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi. L'atto di pubblicazione resta affisso all'Albo Pretorio on line del Comune di residenza per otto giorni consecutivi. Il matrimonio potrà essere celebrato a partire dal 4° giorno dopo l'eseguita pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni.</p> <p>Nel caso di matrimonio religioso, Il certificato di eseguita pubblicazione deve essere consegnato al Ministro di Culto che celebrerà il matrimonio.</p> <p>In caso di matrimonio per delega, celebrato per motivi di necessità e convenienza in altro luogo rispetto a quello di residenza dei nubendi, l'Ufficiale di Stato Civile che ha eseguito le pubblicazioni deve trasmettere il Certificato di eseguite Pubblicazioni, unitamente alla delega, all'Ufficiale di Stato Civile</p> | Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia | SI | 30 gg | 30 gg. | NO |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|---|---|-----------|
| | <p>che celebrerà il matrimonio.</p> <p>Il Cittadino straniero che intenda celebrare il matrimonio presso un Comune italiano, dovrà munirsi di Nulla Osta alla Celebrazione di matrimonio, rilasciato, in Italia, dall'Autorità del proprio stato. Tale documento deve essere presentato all'Ufficiale di Stato Civile all'atto della richiesta delle pubblicazioni.</p> <p>D.P.R. 396/2000 da art. 50 a art. 61 – Codice Civile art. 109</p> | | | | | |
| 34) Stato civile | <p>Formazione atti di stato civile – matrimonio</p> <p>In caso di matrimonio civile l'atto viene redatto contestualmente alla celebrazione; in caso di matrimonio concordatario e con culti ammessi, il ministro di culto trasmette all'ufficiale di stato civile l'atto di matrimonio per renderlo efficace agli effetti civili. Ciascun nubendo deve munirsi di un testimone. Nell'atto di matrimonio è possibile scegliere il regime patrimoniale cui sarà soggetto il matrimonio.</p> <p>Durante la celebrazione, vengono letti gli art. 143,144 e 147 c.c.</p> <p>Qualora uno o entrambi gli sposi non conoscano la lingua italiana, è necessaria la presenza di un traduttore, che previamente rende dichiarazione con la quale giura di bene e fedelmente tradurre l'atto stesso.</p> <p>D.P.R. 396/2000 art. da 63 a 68 – Codice civile art. 143-144-147</p> | <p>Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia</p> | <p>SI</p> | <p>Immediato (per matrimonio civile)</p> <p>5 giorni dalla data di ricezione dell'atto dal parroco celebrante</p> | <p>Immediato (per matrimonio civile)</p> <p>5 giorni dalla data di ricezione dell'atto dal parroco celebrante</p> | <p>NO</p> |
| 35) Stato civile | <p>Divorzi - Trascrizioni sentenze inoltrate da tribunali stranieri</p> <p>Ricevuta la sentenza dall'autorità italiana all'estero oppure dal privato cittadino, l'Ufficio di Stato Civile procede alla trascrizione ed annotazione nei pubblici registri. La trascrizione della sentenza di divorzio estero è di competenza del Comune ove è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.</p> <p>D.P.R. 396/2000 art 19.- Legge n. 1995/218 art. 64</p> | <p>Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia</p> | <p>Ad istanza di parte o su richiesta dell'autorità italiana all'estero</p> | <p>30 gg</p> | <p>30 gg</p> | <p>NO</p> |
| 36) Stato Civile | <p>Dichiarazione di riconciliazione.</p> <p>I coniugi a seguito di separazione omologata dal Tribunale si rivolgono all'Ufficiale dello Stato Civile e dichiarano di essersi riconciliati. La richiesta di rendere la dichiarazione di riconciliazione deve essere fatta nel Comune dove è avvenuto il matrimonio o in quello in cui è trascritto l'atto di matrimonio.</p> <p>D.P.R. 396/2000 – Codice Civile art. 157</p> | <p>Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia</p> | <p>SI</p> | <p>30 gg</p> | <p>30 gg</p> | <p>NO</p> |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|----|---|---|----|
| 37) Stato civile | Formazione atti di stato civile: acquisto cittadinanza italiana L'Ufficio di Stato Civile riceve dal Ministero degli Interni tramite la Prefettura del luogo di residenza dell'interessato il Decreto di cittadinanza, che può essere conseguita per matrimonio o per residenza. L'Ufficiale dello Stato Civile provvede a far notificare l'atto all'interessato, il quale, entro 6 mesi dalla notifica dell'atto stesso deve prestare il giuramento di fedeltà alla Costituzione e alle leggi dello Stato. L'Ufficiale dello Stato Civile provvede poi a trascrivere il Decreto di acquisto della Cittadinanza, nonché l'Atto di Nascita e di eventuale matrimonio in corso del neo cittadino. Legge 5/02/1992 n° 91 art. 5 e art.9 – D.P.R. n. 396/2000 art. da 23 a 27 | Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia | NO | 180 gg dalla notifica decreto all'interessato | 180 gg dalla notifica decreto all'interessato | NO |
| 38) Stato civile | Formazione atti di stato civile: acquisto cittadinanza italiana degli stranieri diciottenni La cittadinanza italiana può essere conseguita dagli stranieri al compimento del 18° anno d'età, se residenti ininterrottamente in Italia dalla nascita, nati in Italia. A tal fine, gli stessi devono presentare una dichiarazione di volontà presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza. Legge 5/02/1992 n° 91 art 4 - D.P.R. n. 396/2000 art. da 23 a 27 | Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia | SI | 1 anno dal compimento del 18° anno | 1 anno dal compimento del 18° anno | NO |
| 39) Stato civile | Trascrizione atti provenienti da altri Comuni D.P.R. 396/2000 | Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia | NO | 30 gg | 15 gg | NO |
| 40) Stato civile | Trascrizione atti provenienti dall'estero D.P.R. 396/2000 art. 17 | Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia | NO | 30 gg | 20 gg | NO |
| 41) Stato civile | Trasmissione atti di stato civile ad altri Comuni D.P.R. 396/2000 | Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia | NO | 2 gg | 2 gg | NO |
| 42) Stato civile | Annotazioni di atti provenienti da altri Comuni D.P.R. 396/2000 | Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia | NO | 30 gg | 20 gg | NO |
| 43) Stato civile | Vidimazione registri dello stato civile presso la Prefettura D.P.R. 396/2000 | Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia | NO | annuale | annuale | NO |
| 44) Stato Civile | Indicazione del nome Su richiesta del cittadino, lo stesso può presentare istanza per l'esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli atti dello stato civile, nonché nei certificati anagrafici. | Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia | SI | 30 gg | 30 gg | NO |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|----|--------|-----------|---|
| | D.P.R. 396/2000 art. 36 | | | | | |
| 45) Stato Civile | <p>Trascrizione e annotazione del decreto di cambiamento del nome e del cognome</p> <p>La domanda di cambiamento del proprio nome o cognome deve essere rivolta alla Prefettura del luogo di residenza dell'istante. Il Prefetto, se ritiene la domanda fondata, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del Comune di residenza e del Comune di nascita un avviso contenente un sunto della domanda presentata. Tale avviso deve restare in affissione per 30 giorni, decorsi i quali, la Prefettura conclude l'iter della procedura. Il Decreto di concessione di cambiamento di nome o cognome deve essere trasmesso, a cura del richiedente, al Comune di residenza per la sua trascrizione e gli adempimenti susseguenti.</p> <p>D.P.R. 396/2000 art. da 89 a 94</p> | Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia | SI | 180 gg | 180 gg. | NO |
| 46) Stato Civile | <p>Rilascio certificati di stato civile</p> <p>Il Certificato consiste in una attestazione semplificata contenente i dati essenziali dell'atto di Stato Civile. Contiene le generalità come per legge delle persone a cui si riferiscono i singoli eventi e gli estremi degli atti stessi. Può essere richiesto dalla persona cui si riferisce l'atto, nonché da chiunque ne abbia motivato interesse. Ha validità di sei mesi dalla data del rilascio, eccetto i certificati contenenti dati non soggetti a variazioni. Questi ultimi certificati hanno validità illimitata.</p> <p>D.P.R. 396/2000 art. 106</p> | Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia | SI | 3 gg | immediato | SI (certificati sostituibili con autocertificazione art.46 DPR 445/2000) |
| 47) Stato Civile | <p>Rilascio estratti e copie integrali di atti di stato civile</p> <p>L'estratto è una certificazione comprensiva di tutte le annotazioni previste dalla legge e apportate successivamente all'atto, a margine dello stesso. Può essere richiesto dalla persona cui si riferisce l'atto, nonché da chiunque ne abbia motivato interesse. Ha validità di sei mesi dalla data del rilascio, eccetto nel caso contenga dati immutabili. In tale ultimo caso ha validità illimitata. Gli estratti e certificati contenenti la paternità e maternità di colui cui si riferisce l'atto possono essere rilasciati esclusivamente dai genitori dello stesso o da chi vanta fini inerenti a esercizio di diritti o adempimenti i doveri derivanti da stati di legittimità o di filiazione.</p> <p>Gli estratti possono essere rilasciati su modello internazionale plurilingue redatto ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976, qualora il richiedente lo debba presentare a Stati aderenti a tale</p> | Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia Danila Damiani | SI | 5 gg | immediato | NO |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|----|-----------|-----------|----|
| | <p>Convenzione.</p> <p>La copia integrale è la copia fotostatica, conforme all'originale, dell'Atto di Stato Civile richiesto. La relativa richiesta deve essere inoltrata dal diretto interessato o da terza persona che comprovi l'interesse personale ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante, per casi non vietati dalla legge. Per avere la copia integrale dell'atto di nascita di un soggetto con adozione legittimante serve l'Autorizzazione al Tribunale per i minorenni che ha deciso in merito.</p> <p>D.P.R. 396/2000 art. 106 - 107 – 108 – D.P.R. n. 1957/432 art. 3</p> | | | | | |
| 48) Stato Civile | <p>Redazione Statistica mensile nascite, matrimoni e morti.</p> <p>L'Ufficiale di Stato Civile conteggia il numero degli avvenimenti mensili relativi alle nascite, morti, matrimoni e trasmette on line i dati all'ISTAT.</p> | <p>Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia</p> | NO | mensile | mensile | NO |
| 49) Stato civile | <p>Separazione/divorzio davanti all'ufficiale di stato civile.</p> <p>L'art.12 DL 132/2014 prevede la possibilità per i coniugi, che non abbiano in comune figli minori o maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave, di redigere davanti all'ufficiale stato civile del luogo del matrimonio oppure del luogo di residenza, un accordo di separazione, o di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio. I coniugi dovranno presentarsi davanti all'Ufficiale dello Stato Civile due volte, ad intervallo non inferiore di un mese, per rendere l'accordo e, successivamente, per confermare l'accordo stesso.</p> <p>Per proporre domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno 12 mesi nella procedura di separazione personale e da 6 mesi nel caso di separazione consensuale</p> <p>Decreto-Legge. n. 132 del 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni in Legge n. 162 del 10 novembre 2014:</p> | <p>Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia</p> | SI | 90 giorni | 60 giorni | NO |
| 50) | <p>Costituzione unione civili tra persone dello stesso sesso</p> <p>L'unione civile tra persone dello stesso sesso si costituisce con dichiarazione resa di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti, alla presenza di due testimoni.</p> <p>L'unione civile prevede la scelta del regime patrimoniale.</p> | <p>Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia</p> | SI | 90 giorni | 60 giorni | NO |

| | | | | | | |
|-----|--|---|----|-----------|-----------|----|
| | Legge n. 76/2016 - D.P.R. N.396 del 3 novembre 2000, artt. 70 bis e ss | | | | | |
| 51) | <p>Scioglimento unione civili tra persone dello stesso sesso</p> <p>L'Unione civile si scioglie, oltre che per morte di una delle parti o per sentenza di rettificazione di sesso, per volontà delle parti, manifestata anche disgiuntamente all'Ufficiale di Stato civile del comune di residenza di una delle parti o di quello in cui è iscritta o trascritta la dichiarazione di costituzione, dopo tre mesi dalla richiesta, con le procedure di cui all'art. 12 della legge 162/2014.</p> <p>Legge 20 maggio 2016, n. 76 Il DPCM n. 144 del 23/07/2016 D.P.R. N.396 del 3 novembre 2000, artt. 70 bis e ss</p> | <p>Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia</p> | SI | 90 giorni | 60 giorni | NO |
| 52) | <p>CORREZIONE ERRORI MATERIALI ATTI DI STATO CIVILE</p> <p>D'Ufficio o su istanza di parte interessata, che deve presentare idonea documentazione a corredo dell'istanza, l'Ufficiale dello Stato Civile corregge gli errori materiali in cui sia incorso, dandone avviso al Procuratore della Repubblica nonché al prefetto.</p> <p>D.P.R. n. 396/2000 art. 98</p> | <p>Silvia Ragnoli Maria Teresa Pelliccia</p> | SI | 30 giorni | 30 giorni | NO |